

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 27 NOVEMBRE 2017 DELIBERA N.5)

Con l'evolversi delle tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra le giovani generazioni, il bullismo ha assunto connotati più marcati e pericolosi, quelli propri del cyberbullismo.

Il **cyberbullismo** o **ciberbullismo** (ossia «**bullismoonline**») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della **rete**.
(Da Wikipedia)

Oggi il 34% del bullismo è **online**, in **chat**: è quello che potremmo definire il bullismo dei "nativi digitali". Far circolare delle **foto** spiacevoli o inviare **mail** contenenti materiale offensivo può costituire un danno psicologico, può rappresentare l'inizio di un dramma.

Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, il cyberbullismo inoltre presenta aspetti ancor più preoccupanti, in quanto considerati "facilitatori":

- **Anonimato del molestatore**: in realtà, questo anonimato è illusorio: ogni comunicazione elettronica lascia pur sempre delle tracce. Per la vittima, però, è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritte in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non riconducibile alla sua identità) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone.
- **Difficile reperibilità**: se il cyberbullismo avviene via **SMS**, **messaggistica istantanea** o **mail**, o in un forum online privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediargli.
- **Indebolimento delle remore etiche**: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere "un'altra persona" online (a guisa di un **gioco di ruolo**), possono indebolire le remore etiche: spesso la gente fa e dice online cose che non farebbe o direbbe nella vita reale.
- **Assenza di limiti spaziotemporali**: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il cyberbullismo investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal cyberbullo (**WhatsApp**, **Facebook**, **Twitter**, **blogs**, ecc.)

Da qui la necessità di un intervento urgente e di un piano organico di azioni che possano prevenire, dopo averlo messo a punto, il fenomeno con i suoi devastanti effetti. Il bullo, a tutt'oggi, continua a commettere atti di violenza fisica e /o psicologica soprattutto nelle scuole, ambiente purtroppo molto esposto, benché non sia l'unico, a tali forme di prevaricazione e sopraffazione. È necessario valutare quindi i fenomeni, il bullismo e il cyberbullismo, nella loro complessità, in quanto, soffermare l'attenzione solo sul bullo o sulla vittima, significherebbe non far emergere il contesto di riferimento e le sue implicazioni socio-culturali, considerato che gli atti di bullismo si configurano quasi sempre come l'espressione di una cultura di intolleranza, di non accettazione dell'altro e della sua diversità. Ciò è infatti generalmente il prodotto di stereotipi e di pregiudizi discriminatori, molto diffusi tra i giovani, perché sensibili a richiami fuorvianti e devianti. Il considerare, per esempio, "diverso" un compagno o una compagna perché mostra una identità di genere o sessuale reale o percepita differente dalla propria poggia le sue basi

sulla disinformazione e su pregiudizi molto comuni che, in assenza di una giusta e adeguata valutazione e senza gli strumenti culturali e morali di contrasto adeguati, può scaturire in episodi violenti e discriminatori. La scuola, con il suo compito educativo, formativo e didattico, è allora chiamata a vigilare, secondo diverse modalità e secondo diversi gradi di responsabilità, sull'operato dei ragazzi allo scopo di prevenire i comportamenti devianti e violenti ai danni degli studenti, ma anche degli insegnanti stessi mediante metodologie e approcci non solo cattedratici e frontali, ma soprattutto partecipativi e innovativi, diciamo "dal basso", in quanto risultato di coinvolgimenti più ampi e democratici.

VISTI gli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

VISTA la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";

VISTA la Direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante "linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all' utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71;

VISTE Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile,

il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti in tutti i loro aspetti e combattuti in tutte le forme possibili da tutti.

Il Regolamento di Istituto viene così integrato:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua, attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica in un dialogo consapevole e alla collaborazione;

- coinvolge le figure che operano nell'area TIC per un utilizzo consapevole e protetto della rete per il corretto esercizio della cittadinanza digitale;
- promuove, per sensibilizzare e favorire un intervento sinergico di governance territoriale, accordi di rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- attiva, nei confronti dello/gli studente/i che ha/hanno commesso atti di cyberbullismo, azioni non di carattere punitivo, ma educativo;
- informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i genitori dei minori coinvolti (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori).

IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO ”:

- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo,
- promuove le attività di sensibilizzazione e di informazione sulle sanzioni previste;
- Si avvale della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio;
- Favorisce la diffusione dei progetti d'istituto;
- Cura i rapporti con le altre scuole per eventuali convegni o collaborazioni finalizzati alla prevenzione e all'informazione;
- costruisce una relazione sinergica con le famiglie e gli studenti ai fini della prevenzione e della condivisione delle sanzioni previste.

IL COLLEGIO DOCENTI:

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove scelte didattiche ed educative trasversali che coinvolgano l'intero curriculum d'Istituto anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- instaura un clima di lavoro sereno in classe e osserva attentamente le dinamiche relazionali interne per prevenire eventuali azioni di bullismo o cyberbullismo;
- diffonde pratiche finalizzate al rispetto della legalità e della parità di genere;
- garantisce l'inclusività e l'integrazione.

I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

- si impegnano a segnalare problematiche inerenti al fenomeno alla scuola per costruire un'azione su più fronti;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti eventuali stati depressivi o ansiosi, paura o tendenza all'isolamento);
- prendono atto e collaborano alle iniziative e alle azioni della scuola secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo.

GLI ALUNNI:

- si impegnano nella progettazione e nella realizzazione di iniziative scolastiche, il cui scopo è favorire le relazioni, il rispetto della persona e l'inclusività sia quando sono connessi che nella quotidianità scolastica;
- collaborano, gli studenti più grandi e formati, con i docenti e con le altre componenti della scuola, a prevenire e a combattere il bullismo e il cyberbullismo partecipando alle iniziative della scuola e del territorio;
- operano come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti eletti negli organi collegiali e gli studenti della Consulta studentesca collaborano fattivamente attraverso iniziative, progetti, concorsi, tornei alla diffusione di un clima inclusivo, solidale e collaborativo;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, produrre, riprodurre e scaricare, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e solo per motivi di studio;
- si impegnano a non usare il cellulare durante le lezioni o le attività didattiche se non per finalità didattiche e previo consenso del docente.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio educativo, hanno una natura riparatoria-risarcitoria e mirano a responsabilizzare lo studente. Esse prevedono una gradualità di applicazione in base alla gravità dell'infrazione commessa fino a diventare incisive per i fatti particolarmente gravi. Dal momento della segnalazione (da parte dei genitori, degli alunni, dei docenti), il Dirigente interviene mediante raccomandazioni, consigli, colloqui con le parti interessate anche allo scopo di accertare e verificare la fondatezza e la gravità dell'evento. In tutti i casi non gravi, gli istituti preposti (Dirigente, Consiglio di Classe) possono prevedere, come azione sanzionatoria, in base alla gravità del fatto, la lettera disciplinare ai genitori, le scuse mediante incontro o mediante lettera da parte del bullo, un compito sul bullismo, lavori di pulizia a scuola. Importante risulta la partecipazione dei genitori in ogni azione di intervento sanzionatorio ed, eventualmente, se richiesto, l'apporto e la consulenza psicologica. L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel regolamento d'Istituto. Il Dirigente, in caso di constatato episodio, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

Ciò che dice la Legge n.71 del 2017

Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia

provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.